



COMUNE DI BARBARA

Cod. ISTAT 042004 Provincia di Ancona

**GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA
DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA
FARMACIA COMUNALE DI BARBARA
TRIENNIO 2018 – 2021 (dal 01.03.2018 al 28.02.2021) – CIG. 7274902F08**

CAPITOLATO SPECIALE LOTTO N. 1

Indice

- articolo 1 Oggetto della fornitura
- articolo 2 Durata del contratto
- articolo 3 Proroga tecnica
- articolo 4 Modalità e Termini di Consegna
- articolo 5 Altri Oneri a carico della ditta aggiudicataria
- articolo 6 Modifiche ai prezzi unitari di riferimento
- articolo 7 Cauzione definitiva
- articolo 8 Resi
- articolo 9 Penali
- articolo 10 Pagamenti
- articolo 11 Cessione Crediti
- articolo 12 Trasferimento d'azienda articolo
- articolo 13 Subappalto e comunicazione di variazione
- articolo 14 Risoluzione del contratto
- articolo 15 Trattamento dati personali
- articolo 16 Tracciabilità dei flussi finanziari
- articolo 17 Controversie e clausole finali

Articolo 1 - Oggetto della Fornitura

Il presente capitolato è relativo alla fornitura, senza vincolo di esclusiva, di prodotti farmaceutici, parafarmaci, veterinari, integratori, dietetici, sanitari, omeopatici, cosmetici, prodotti per la puericoltura ed ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della farmacia comunale del Comune di Barbara. Si elencano di seguito le ubicazioni delle farmacie utenti della fornitura:

Farmacia Comunale Barbara – Via Castello, 6 Barbara.

L'appalto prevede due lotti che saranno aggiudicati a soggetti diversi in quanto, ove l'aggiudicatario di un lotto non sia in possesso dei farmaci richiesti, appare necessario inoltrare regolare ordinativo ad altro fornitore, nello specifico l'aggiudicatario dell'altro lotto. Il sistema a due lotti trova ragione anche nell'esigenza di garantire l'approvvigionamento costante e continuativo delle farmacie, soprattutto nel caso in cui uno degli aggiudicatari non detenga uno o più prodotti. Inoltre permette la diversificazione dei prodotti e dei marchi, qualora uno degli aggiudicatari non distribuisca tutti gli articoli vendibili in farmacia. La fornitura dei prodotti e servizi è costituita da un totale presunto di acquisti per 36 mesi di euro 1.650.000, al lordo di ogni onere, imposta ecc.

Detto importo è suscettibile di aumento e/o diminuzione in relazione alla capacità commerciali delle farmacie e senza che ciò passa dare adito a richiesta di eventuali penali nel caso della diminuzione dell'importo della fornitura. La composizione del presente lotto è la medesima di quella del lotto n. 2, differenziandosi i due lotti solo per l'importo a base di gara e sulla base dello sconto complessivo proposto dalle ditte aggiudicatarie, conseguente ai singoli sconti proposti a seconda delle categorie

merceologiche. La composizione percentuale delle categorie merceologiche è stimata secondo la tabella che segue, mentre gli sconti cui l'offerente si è obbligato sono quelli offerti in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria. Gli sconti offerti andranno applicati come sconti minimi sulle rispettive tipologie merceologiche, senza che ciò possa inficiare eventuali maggiori sconti resi a discrezione dell'aggiudicatario.

Tipologia	Sconto minimo %	Sconto Offerto %	Ripartizione peso %
Farmaco etico fascia A	32,17 al netto della determina AIFA del 9.2.2007 e s.m.i. *	in cifre	52
		in lettere	
Farmaci fascia C	32	in cifre	8
		in lettere	
Farmaci generici mutuabili	37	in cifre	5
		in lettere	
Farmaci O.T.C. e SOP	35	in cifre	5
		in lettere	
Integratori Alimentari	32,20	in cifre	12
		in lettere	
Alimenti, Dietetici e prodotti sanitari	32	in cifre	6
		in lettere	
Parafarmaco, prodotti di medicazione, prodotti per l'incontinenza e stomie, farmaci omeopatici e veterinari	32	in cifre	12
		in lettere	

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno della Farmacia Comunale, quale sarà verificato quotidianamente da parte del Direttore. Pertanto l'importo delle forniture ed in particolare il riparto percentuale fra categorie merceologiche è da considerarsi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione, ma potrà essere variato nell'ammontare e nelle percentuali relative entro i limiti della spesa complessiva del lotto assegnato. Al fine di un corretto espletamento del servizio pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina sull'approvvigionamento delle loro scorte (art. 123 TULS) , articoli 34 e 38 R.D. n. 1076 del 30 settembre 1938) il Comune di Barbara fa altresì esplicita riserva di ricorrere ad altre ditte per l'acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche riportate nella tabella sopra esposta.

Articolo 2 - Durata del contratto

La fornitura dei prodotti e dei servizi avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data del 01.03.2018 e termine al 28.02.2021, fatte salve le ipotesi risolutive di seguito specificate. In caso di necessità ed urgenza su disposizione dirigenziale o del responsabile unico del procedimento, si potrà dare inizio alla esecuzione delle forniture nelle more dell'effettuazione dei controlli di legge finalizzati a dare piena efficacia all'aggiudicazione definitiva e o della stipulazione del contratto, fatta salva ogni conseguenza di legge in caso di accertamento negativo dei requisiti richiesti per la regolare stipulazione del contratto. In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte delle forniture correntemente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo. Resta inteso che in caso di risoluzione o non stipulazione del contratto per via dell'applicazione delle penali più avanti previste anche in questa fase la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione delle forniture fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Articolo 3 - Proroga tecnica

Non è prevista proroga o rinnovo del contratto. Ove l'Amministrazione intenda procedere all'indizione di una nuova gara per l'appalto del servizio, l'impresa è però tenuta a garantire la prestazione oggetto del contratto d'appalto in forma di proroga tecnica. Tale proroga tecnica sarà attivata tuttavia a discrezione dell'Amministrazione e solamente ove non vi siano i tempi ragionevolmente certi per la conclusione di nuove procedure di gara con l'aggiudicazione definitiva. La proroga tecnica riguarderà tuttavia un periodo comunque non superiore a mesi sei a far data dalla data di scadenza del contratto in essere e sempre che si sia già proceduto, almeno contestualmente, con l'indizione della nuova gara. In materia si applicano in ogni caso le norme vigenti al momento del ricorso all'eventuale proroga tecnica.

Articolo 4 - Modalità e termini di consegna.

Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, anche se di modesta entità, dovranno avvenire, con onere a completo carico del fornitore, presso le Farmacie precedentemente individuate.

Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno della Farmacia ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale fino al 30 % del valore della merce consegnata, fatto salvo ogni maggior danno eventualmente addebitabile in conseguenza della violazione di quanto sopra richiesto.

Le consegne dovranno avvenire 2 volte al giorno dal lunedì al sabato: la prima consegna giornaliera dovrà essere effettuata entro le ore 9.00 e la seconda consegna giornaliera dovrà essere effettuata entro le ore 16.00. Nei giorni festivi, quando la farmacia è di turno, deve essere garantita una consegna mattutina entro le ore 9.00. Agli orari indicati è applicata al massimo una tolleranza di trenta minuti.

Gli ordini di consegna verranno effettuati via fax o per via telematica, rispettivamente entro le ore 20,30 del giorno precedente per le consegne mattutine, ed entro le ore 13,30 del medesimo giorno per la prima consegna pomeridiana.

La consegna degli stupefacenti dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta con buono acquisto. Tale richiesta potrà avvenire, in modo preventivo, anche via fax o con altri mezzi di comunicazione in uso. La gestione e la trasmissione degli ordini avverrà attraverso supporti informatici, già a disposizione della Farmacia.

Le Ditte aggiudicatrici dovranno osservare puntualmente tutti i protocolli di consegna per i presidi farmaceutici, quali pannoloni, prodotti per celiaci e apoteici, presidi diabetici, predisposti dalla regione Marche ed in particolare garantire con le due consegne giornaliere i prodotti ordinati al Co.Di.N. Marche.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle normative vigenti per l'immissione in commercio relativamente ad ogni categoria d'appartenenza.

Le Ditte aggiudicatrici si impegnano a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 150/2016, del D. Min. San. 6 luglio 1999, del d.Lgs n. 155/1997 e del D.Lgs n. 219/2006 e D.Lgs . 274/2007 ss. mm. e ii. e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l'oggetto e il contenuto del presente Capitolato.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli, dietro sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della Farmacia Comunale destinataria della fornitura o di un suo incaricato. Pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto dei relativi prodotti è a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Trascorso il termine indicato nel presente capitolato o successivamente concordato per le consegne, senza che le stesse abbiano avuto luogo, la Farmacia Comunale, ad insindacabile giudizio dei Direttori o di sua incaricato, potrà rifiutare i prodotti e ritenersi libera di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale differenza tra prezzo pattuito e quello pagato e, a tal fine, il Comune potrà rivolgersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti della Ditta aggiudicataria.

I prodotti non conformi a quelli ordinati verranno resi e dovranno essere accreditati o sostituiti a cura e spese delle Ditte aggiudicatarie, salva la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Le Ditte aggiudicatarie dovranno garantire il servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazioni relative a farmaci, presidi medico chirurgici, modifica delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia.

Articolo 5 - Altri oneri a carico della Ditta aggiudicataria

I rapporti relativi agli ordini dei farmaci e di altri prodotti oggetto della fornitura si svolgeranno tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via Internet) compatibile con i sistemi informatici in uso presso la Farmacia Comunale.

In alternativa ed occasionalmente potrà essere utilizzata la comunicazione via fax o telefonica.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla Farmacia Comunale una risposta entro un tempo massimo di qualche minuto.

Dovrà essere garantito il sistema di bolla elettronica unitamente ad un listino prezzi informatico con contenuto e formato richiesto dalla Farmacia comunale destinataria della fornitura.

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura anche in condizioni di scioperi o blocchi delle farmacie private, a tutela del servizio pubblico erogato dalla Farmacia Comunale.

Le Ditte aggiudicatarie, oltre al regolare ritiro e/ o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati dovranno garantire il ritiro dei prodotti da esse forniti e non venduti dalla Farmacia Comunale nei 120 centoventi giorni dalla consegna degli stessi, emettendo nota di credito relativa al valore corrente di fornitura per tutto quanto riconsegnato dalla Farmacia Comunale destinatarie della fornitura entro i termini di cui sopra.

Le Ditte aggiudicatarie dovranno garantire il ritiro e il rimborso dei prodotti divenuti invendibili a seguito di variazione nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o, comunque, a seguito di disposizioni di legge e con le modalità dalla medesima disposti.

Le ditte aggiudicatarie dovranno:

- fornire, se richiesto, ai fini dell'ordine e della fatturazione, la documentazione che contenga la specifica merceologica dei beni forniti. Bolle e fatture dovranno indicare un riepilogo di facile lettura ed individuazione nella categoria di appartenenza, secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente capitolato, così da consentire la verifica della correttezza degli sconti.
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle Ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la Farmacia Comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale;
- fornire al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture per il tramite di un controllo informatico automatico anche a livello informatico, la documentazione contabile, secondo quanto richiesto dal Comune assicurando loro il collegamento informatico per la trasmissione dei ddt elettronici, delle bolle, delle fatture, delle note di credito degli sconti applicati secondo le specifiche della Farmacia Comunale;
- riepilogare tutti i D.D.T di ciascun mese in una fattura che dovrà pervenire al Comune entro il giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. In difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza su indicata, senza alcun onere per il Comune. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica dei prezzi di listino e lo sconto applicato nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per prodotto e per categoria merceologica.

Articolo 6 - Modifiche ai prezzi unitari di riferimento

Nel caso di modifiche imposte con provvedimento legislativo od amministrativo sui farmaci che

permetta l'applicazione di migliori condizioni di acquisto degli stessi, la ditta aggiudicataria si impegnerà a rinegoziare con il Comune di Barbara, la percentuale di sconto applicata a tali prodotti portandola a livello delle migliori condizioni offerte alla propria clientela.

Per i prodotti per i quali è prevista la disciplina del c.d. "prezzo" libero, le ditte dovranno comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai listini prezzi praticati, ferma restando l'applicazione degli sconti offerti in sede di gara per ogni categoria merceologica. Qualora le variazioni dei prezzi unitari siano disposte in aumento in misura pari o superiore al 10% la Farmacia Comunale potrà, a sua insindacabile giudizio, decidere di ricorrere all'altra ditta aggiudicataria del presente appalto ovvero ad altra ditta che pratichi condizioni commerciali più favorevoli.

Articolo 7 - Cauzione definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto, a pena di revoca dell'affidamento, le Ditte aggiudicatarie di ciascun lotto dovranno presentare cauzione definitiva nei modi e importi previsti dagli atti di gara; la cauzione dovrà permanere fino alla chiusura del periodo di fornitura e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposito provvedimento dirigenziale, in assenza di controversia.

La garanzia fideiussoria presentata nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Cod.Civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 8 – Resi

Il fornitore è obbligato a :

- ad accettare le restituzioni, entro 60 giorni (sessanta) di tutti i prodotti erroneamente ordinati, con emissione delle relative note di credito per l'intero importo dei prodotti resi al netto degli sconti applicati;
- ritirare i prodotti acquistati dalla Farmacia comunale e non più venduti da almeno 120 giorni dall'acquisto con emissione delle relative note di credito per l'intero importo dei prodotti resi al netto degli sconti applicati.

Articolo 9 – Penali

Le Ditte aggiudicatarie si impegnano ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti dall'Amministrazione comunale. Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione alle Ditte aggiudicatarie.

La contestazione è a cura del responsabile del procedimento, a seguito di accertamento del Direttore della Farmacia comunale. La contestazione può avvenire direttamente in contraddittorio fra le parti, risultando da apposito verbale congiuntamente sottoscritto, oppure a mezzo lettera raccomandata oppure per posta elettronica certificata ovvero direttamente a mezzo fax.

Nel caso le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale, contesta alla Ditta, nei modi sopra indicati, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine per porre rimedio agli inconvenienti.

L'ammontare della penale varia secondo la gravità dell'inadempimento accertato e più precisamente si quantifica come di seguito:

- forniture non effettuate nei termini di consegna di cui all'art. 3 del presente capitolato: euro 50,00 (cinquanta) per ogni mancata o ritardata fornitura, fermo restando la facoltà della Farmacia comunale di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato. In tale eventualità verrà addebitato dal Comune alla Ditta aggiudicataria, oltre alla penale citata, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- consegna parziale della fornitura: nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10%

dell'ordinato il Comune applicherà un penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applicata dal Comune una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero reiterati o consegne parziali non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.;

- mancata applicazione degli sconti indicati nell'offerta; il Comune potrà a titolo cautelativo, trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti, e applicare una penale in misura pari al 50% (cinquanta) dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse;
- mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.; il Comune applicherà una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'emissione delle note di credito da effettuarsi alla fine del mese successivo alla data del relativo D.D.T.

L'applicazione delle penalità potrà avvenire in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva qualora la Ditta aggiudicataria, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito dell'ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito.

La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito. A tale fine il Comune potrà anche valersi della cauzione a norma dell'articolo 6 del presente Capitolato, indicandone l'ammontare ed ottenere la rimessa mediante bonifico bancario.

Articolo 10 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati da parte dell'Unione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFGYEF). Oltre alla regolarità della documentazione contabile e/o la corrispondenza con i prodotti effettivamente forniti, ulteriore condizione necessaria per il pagamento delle fatture è la sussistenza di una posizione contributiva regolare, accertata mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente al momento della liquidazione. In mancanza di detta regolarità contributiva saranno applicate le procedure di legge senza che le Ditte aggiudicatarie possano avanzare alcuna pretesa. Eventuali integrazioni e modificazioni normative che avranno riflessi sui tempi e sulle modalità dei pagamenti saranno integralmente percepite ed applicate dal Comune senza necessità di modifica del presente Capitolato.

Le Fatturazioni dovranno avvenire ogni mese. Sulla base delle norme vigenti la vendita delle specialità veterinarie dovrà essere riepilogata separatamente all'interno della fattura o fatturata separatamente.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, le Ditte aggiudicatarie di ciascun lotto dovranno comunicare il conto bancario o postale dedicato alla presente commessa, nonché le persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato. Entro sette giorni dovranno essere comunicate le eventuali variazioni.

Articolo 11 - Cessione dei crediti.

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dal Comune. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci.

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati la Ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dalla vigente normativa per le pubbliche amministrazioni.

Articolo 12 - Trasferimento d'azienda

La Ditta aggiudicataria è tenuta, in caso di trasferimento d'azienda, a darne comunicazione scritta al Comune entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto trasferimento. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto a norma dell'art. 2558 Cod. Civ. entro 3 mesi dalla data di ricezione della

comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la ditta cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti della Ditta aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara. La Ditta aggiudicataria è, inoltre tenuta a comunicare al Comune ogni e qualsiasi atto di trasformazione cessione o scissione dell'impresa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti.

Al Comune è riservata la facoltà di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui la ditta aggiudicataria, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti per partecipare alla gara.

La mancata comunicazione di quanto previsto sopra entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento dell'impresa aggiudicataria e attribuisce al Comune la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano a tutte le ditte partecipanti ad associazioni temporanee di impresa.

Articolo 13 - Subappalto e comunicazione di variazione

Non è ammesso il subappalto.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), l'Amministrazione comunale, ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti:

- frode, grave e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
- -altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;
- sopravvenute cause di esclusione o ostative , legate alla legislazione anti mafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
- - reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs 50/2016, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs 155/97 e ai D.Lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- subappalto non autorizzato;
- cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- in particolare , nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato al Comune di affidare a terzi le forniture in danno alla Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e delle maggiori spese sostenute anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente Capitolato.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati pervenuti sarà effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss. mm. e ii.. In particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fine della partecipazione alla presente procedura e non verranno né comunicati a terzi né diffusi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Barbara, nei confronti del quale l'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. riconoscendone il diritto al trattamento dei dati per i fini di cui sopra.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 , l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell' art. 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 17 - Controversie e clausole finali

Tutte le spese, imposte tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della fornitura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme del Codice Civile e disposizioni legislative vigenti in materia. Per ogni e qualsivoglia contestazione o controversia che non si potesse risolvere in via amichevole sarà competente il foro di Ancona.